

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **259/1998** (ECLI:IT:COST:1998:259)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **VASSALLI** - Redattore: - Relatore: **RUPERTO**

Camera di Consiglio del **17/06/1998**; Decisione del **30/06/1998**

Deposito del **09/07/1998**; Pubblicazione in G. U. **15/07/1998**

Norme impugnate:

Massime: **24059**

Atti decisi:

N. 259

ORDINANZA 30 GIUGNO-9 LUGLIO 1998

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giuliano VASSALLI; Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1997 dal tribunale di Crotone nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.D.A.P. e Policastrese Domenico ed altri, iscritta al n. 535 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1998 il giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di appello relativo ad una controversia previdenziale,

il tribunale di Crotona, con ordinanza emessa il 5 giugno 1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), nella parte in cui dispone che "il diritto all'indennità di servizio spetta, nell'ordine di precedenza specificato dalle lettere a) e b) del comma che segue, alle categorie - in detto comma indicate - di superstiti dell'iscritto";

che, secondo il rimettente, la norma impugnata - sancendo un ordine di precedenza tra la vedova e la prole, superstiti dell'iscritto, nel diritto alla percezione della detta indennità nella forma indiretta - si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost., per l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina dettata per i dipendenti statali dall'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, in base al quale le predette categorie di superstiti sono equiparate e concorrono insieme nel trattamento dell'indennità di buonuscita.

Considerato che l'ordinanza di rimessione risulta del tutto priva di motivazione circa la rilevanza nel giudizio a quo della sollevata questione di legittimità costituzionale;

che, difetta altresì, qualsiasi indicazione, ancorché sommaria, di elementi idonei ad individuare la fattispecie concreta oggetto della specifica controversia sottoposta all'esame del tribunale rimettente;

che, pertanto, non viene osservata la prescrizione dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in forza della quale il giudice è tenuto ad indicare nell'ordinanza i termini della rimessione;

che ulteriore ragione di manifesta inammissibilità va ravvisata nell'inidoneità dell'intervento caducatorio - così come prospettato - a ricondurre ad omogeneità i due sistemi successivi posti a comparazione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), sollevata - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - dal tribunale di Crotona, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.